Nuovi obblighi per lo svolgimento delle attività dei lavoratori autonomi occasionali ed il rapporto con i volontari negli ETS

PREMESSA D'INQUADRAMENTO NORMATIVO

Sono definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l'attività deve essere del tutto occasionale. L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.

Articolo 2222 codice civile

(contratto d'opera)

Ai fini delle disposizioni fiscali le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolate:

- Articolo 67, comma 1 lett. l) Tuir (redditi diversi)
- Articolo 25, comma 1 D.P.R. 600/1973 (sui compensi lordi corrisposti deve essere operata, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo d'acconto)

L'iscrizione e il versamento alla Gestione Separata Inps dei lavoratori autonomi occasionali è obbligatoria soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di € 5.000 annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti (art. 44 D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003).
La prestazione è esclusa dall'assicurazione obbligatoria Inail.

MINISTERO DEL LAVORO ED ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – NOTA n. 29 / 11.01.2022

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a "*svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive*" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:

"*con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*"

1) Ambito di applicazione: soggetti interessati

L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro"

2) Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

3. Modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (L'elenco completo è contenuto in calce alla nota).

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

4. Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

5. Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Esempio di comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

A: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it

Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)

Committente

Ragione Sociale:…… P.IVA: ……..
Sede Legale: …….

Prestatore

Cognome e Nome: …….C.F.: ……..
Residenza: Via……..

Luogo e contenuto della prestazione

La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di ….. /sede legale ……. e consisterà nello svolgimento di … *(riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell'accordo individuale)*

Inizio e durata

La prestazione avrà inizio in data ….. e durerà presumibilmente 1 mese.
Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.

Compenso stabilito

Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € ..... lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.

PREMESSA D'INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Riforma del Terzo settore affronta il tema del "volontariato" sotto due aspetti. Il primo è in linea di continuità con la disciplina della Legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.
Il secondo aspetto, indicato nel Titolo III, articoli 17-19 del D.lgs. 117/2017, introduce per la prima volta una definizione giuridica di volontario (art. 17 comma 2) :

> *"Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*

La normativa presuppone il volontariato quale pilastro della propria riforma e principio determinante nel caso delle ODV e delle APS, ma in generale nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ogni tipo di ETS

IL RAPPORTO CON I VOLONTARI NEGLI ETS

L'articolo 17, comma 3, afferma che:

"l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario"

E' così ammessa la sola possibilità che possano essere riconosciute al volontario le spese purché effettivamente sostenute e documentate, escludendo espressamente la possibilità del rimborso spese forfettario.

La norma attribuisce all'ETS il compito di regolamentare il rimborso spese, attraverso l'individuazione di un tetto massimo e fissando le condizioni per ricevere il rimborso. Ciò potrà essere effettuato dall'organo competente attraverso un proprio atto deliberativo piuttosto che con regolamento specifico sulla disciplina dei volontari.

Qualora le spese sostenute dal volontario non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, il rimborso può essere effettuato da parte dell'Ente, anche sulla base di un'autocertificazione del volontario stesso.

In tal caso l'autocertificazione deve essere redatta conformemente all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni in caso di false dichiarazioni.

IL RAPPORTO CON I VOLONTARI NEGLI ETS

I caratteri con i quali la legge identifica il volontario ne determinano la sua incompatibilità con

"qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria"

articolo 17 comma 5

La normativa dispone due precise condizioni affinché possa essere prevista, all'interno di un ETS la figura di uno o più volontari con i caratteri sopra esplicitati:

1) che l'ETS iscriva in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale
2) che l'ETS assicuri i volontari iscritti al registro (articolo 18 del D.lgs. 117/2017)

Fac-simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SPESE DEL VOLONTARIO

(comma 4, art. 17 del D.lgs. n. 117/2017)

Io sottoscritto/a_____ codice fiscale _____ nato/a a _____prov. _____ il _____residente a _____ via _____ n. _____ cap _____ tel. _____ email_____ in qualità di Volontario dell'Associazione _____ con sede a _____, nell'ambito del Progetto '_____'

Dichiaro

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste all'art. 76 del decreto medesimo, che le spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione riportate nella seguente tabella, riguardano le tipologie e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso 'autocertificabile', in base alla delibera del Consiglio Direttivo (o dell'Assemblea) del _____:

data	motivo	Tipologia spesa	Importo

Luogo e data,

Il Volontario

_____

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.